

STATUTO DEL PARTITO POPOLARI PER L'ITALIA

Art. 1.

Denominazione e sede

Ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e' costituita l'associazione, quale partito politico nazionale, denominata «POPOLARI PER L'ITALIA». L'associazione e' disciplinata dal presente statuto provvisorio, dal codice civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L'associazione non persegue fini di lucro ed e' sottoposta alle particolari normative fiscali previste.

La sede del partito e' in Milano, via Trau' n. 2, e sara' indicata sul sito internet ufficiale dell'associazione. L'associazione puo' organizzare la propria attivita' tramite sedi secondarie e/o unita' locali/delegazioni territoriali.

Art. 2.

Simbolo

Al presidente, che ne riferisce circa l'uso al comitato di presidenza, spetta la facolta' di utilizzo della denominazione e del simbolo dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» e la sua concessione a terzi, fermo restando il diritto unilaterale e insindacabile di revoca della concessione medesima.

La descrizione del simbolo, che si allega al presente atto con lettera «A», e' la seguente: «cerchio contenente una fascia obliqua multicolore, inclinata da sinistra (basso) verso destra (alto) a forma di freccia. Il tronco della freccia ha tre fasce e su due di queste compare la scritta "POPOLARI" e "PER L'ITALIA" sulla fascia inferiore. Le tre fasce del tronco della freccia sono dall'alto a scendere verde, la prima fascia, bianca la seconda, con la scritta "POPOLARI" e rossa la terza con la scritta "PER L'ITALIA". La punta della freccia e' al centro bianca con ali rosse a destra e verde a sinistra oltre ad altri due estremi con diverse tonalita' di celeste e bleu. Lo sfondo di tutto il simbolo e' una tonalita' mista di diverse sfumature di celeste e bleu».

Eventuali modifiche del simbolo e della denominazione ai soli fini elettorali nelle elezioni politiche, amministrative e regionali sono demandate al presidente, sentiti gli organismi territoriali competenti e il comitato di presidenza.

La direzione nazionale dispone eventuali modifiche sostanziali del simbolo e della denominazione e può delegare a tal fine il comitato di presidenza.

Art. 3.

Scopo e natura dell'associazione politica

L'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» è un movimento politico di persone libere che intendono mettersi in gioco per i grandi valori che costituiscono la tradizione viva del popolarismo italiano ed europeo secondo i principi del partito popolare europeo stesso.

L'impegno dell'associazione attinge pertanto a un patrimonio ideale e politico che pone al centro:

la persona, il diritto alla vita, la libertà, la giustizia e la dignità di ogni essere umano;

la famiglia in quanto nucleo fondante della società;

i principi di solidarietà, sussidiarietà e giustizia sociale per un riformismo capace di cambiare in profondità il nostro Paese e l'Europa per dare piena cittadinanza a tutti;

un'Europa comunitaria, unita, democratica, vicina ai bisogni delle persone, capace di assicurare stabilità interna e pace in molte aree del mondo;

il valore del lavoro e della libertà di impresa come espressioni e realizzazioni della persona umana.

L'associazione intende superare i modelli centralisti dei partiti dando voce alla più ampia pluralità di soggettività culturali, associative, civiche e politiche che si riconoscono nell'assoluta priorità della persona rispetto alle istituzioni per costruire un progetto onesto, di gente accogliente declinato con laicità inclusiva, aperto al dialogo con tutti e ciascuno.

L'associazione ha lo scopo altresì di promuovere la partecipazione civile per costituire un partito ispirato ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana in particolare a quelli richiamati dagli articoli 2, 3, 49 e 51.

L'associazione promuove azioni volte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini garantendo pari opportunità a tutti i livelli,

particolarmente nell'accesso alla composizione dei propri organi collegiali e nelle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

L'associazione riconosce il pluralismo delle diverse opzioni culturali, sociali e politiche e garantisce pari dignita' e opportunita' a tutte le condizioni quali il genere, le convinzioni religiose, l'eta', l'orientamento sessuale e l'origine etnica.

Art. 4.

Soggetti dell'associazione. Diritti e doveri degli iscritti e modalita' di adesione

Il partito e' aperto a forme di partecipazione molteplici e diversificate.

Ai fini del presente statuto, vengono identificati i seguenti soggetti della vita interna: i fondatori, gli iscritti, i sostenitori, i rappresentanti federati.

Sono iscritti all'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» le cittadine e i cittadini italiani che ne facciano esplicita richiesta nei modi e nelle forme stabilite da apposito regolamento e che versino la quota d'iscrizione fissata annualmente.

L'associazione - libera, volontaria e di durata annuale - comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA», l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi ed esecutivi.

Ogni iscritto si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignita' degli altri iscritti.

Gli iscritti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attivita' dei «POPOLARI PER L'ITALIA» e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne all'associazione secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari.

La richiesta di iscrizione va integralmente compilata e sottoscritta anche attraverso il sito web, e comporta, una volta accolta, il versamento della quota annuale stabilita per l'iscrizione.

Le modalita' e le procedure per l'iscrizione, il rinnovo, il

versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 5.

Organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- il presidente;
- la direzione nazionale;
- il comitato di presidenza;
- il coordinatore organizzativo nazionale;
- l'assemblea degli eletti;
- il congresso nazionale degli iscritti.

Art. 6.

Presidente nazionale

Il presidente, eletto dal Congresso nazionale degli iscritti, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' il garante dell'unita' dell'associazione e rappresenta le linee politico-strategiche dell'associazione stessa.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea degli eletti, la direzione nazionale, il comitato di presidenza; convoca il congresso degli iscritti.

Art. 7.

Direzione nazionale

La direzione nazionale e' composta dal presidente, dal coordinatore organizzativo nazionale, dal tesoriere, dai membri del governo, da una rappresentanza di deputati e senatori nazionali, di parlamentari europei e di consiglieri regionali, dai coordinatori regionali e da una rappresentanza della base degli iscritti indicata dal presidente pari al 15% (quindici per cento) dei membri di tale consesso, per un totale di persone comunque non superiore a 100 (cento).

La direzione nazionale:

a) e' organo di indirizzo politico ed e' eletta dal congresso degli iscritti con metodo proporzionale sulla base di un apposito regolamento; il regolamento prevedera' l'elezione del Presidente nazionale e della Direzione nazionale, stabilendone anche il numero definitivo della sua composizione, con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti.

Se saranno presentate piu' di una lista il regolamento prevedera' comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il 15% (quindici per cento) dei posti della Direzione nazionale;

b) e' convocata dal presidente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata, fax, sms o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione;

c) determina, su proposta del presidente, le linee politiche e strategiche dell'associazione;

d) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;

e) stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

f) delibera, per gli atti che impegnano il partito, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

E' prevista della delega scritta ad altro membro della direzione.

Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal presidente.

Art. 8.

Comitato di presidenza

Il comitato di presidenza, nominato dal presidente, e' l'organo esecutivo dell'associazione.

E' composto dal presidente, dal coordinatore organizzativo, dal tesoriere nazionale, da membri del Governo, da deputati, da senatori, da parlamentari europei e da coordinatori regionali per un totale non

superiore a 20 (venti) unita'.

Puo' eleggere fra i suoi componenti uno o piu' vicepresidenti.

Il comitato di presidenza:

a) e' convocato dal presidente; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata, fax, sms o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione;

b) delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle linee strategiche dell'associazione;

c) ha la responsabilita' di coordinare l'esecuzione dell'indirizzo politico-strategico dell'associazione, secondo le indicazioni deliberate dalla direzione nazionale e dal presidente;

d) nomina, su proposta del Presidente, il coordinatore organizzativo nazionale e il tesoriere;

e) nomina, su proposta del presidente, i coordinatori regionali;

f) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea degli eletti e alla direzione nazionale;

g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della direzione nazionale;

h) delibera, per gli atti che impegnano il partito, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

E' prevista la possibilita' della delega scritta ad altro membro.

Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente.

In relazione alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissione dei componenti del Comitato di Presidenza si rinvia espressamente a specifiche disposizioni regolamentari.

Art. 9.

Coordinatore organizzativo nazionale

Il coordinatore organizzativo nazionale ha il compito di dirigere e coordinare la struttura operativa del partito.

Il coordinatore organizzativo:

a) svolge le funzioni di raccordo con i parlamentari nazionali ed europei, con gli eletti a livello locale;

b) assicura la migliore sinergia fra tutti gli aderenti all'associazione sul territorio, con particolare riguardo alla organizzazione della comunicazione interna ed esterna, nonché alla predisposizione e all'aggiornamento degli atti regolamentari e generali previsti dallo statuto.

Il coordinatore organizzativo sovrintende al lavoro dei coordinatori regionali, alla raccolta delle iscrizioni, al contributo dei sostenitori e al lavoro delle strutture federate e riferisce periodicamente al comitato di presidenza e al presidente.

Art. 10.

Assemblea degli eletti

Doveri degli eletti

E' costituita l'assemblea dei parlamentari, nazionali ed europei, e dei consiglieri regionali, provinciali e dei comuni capoluoghi di provincia dell'associazione.

E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive.

Ai suoi lavori partecipano i membri della direzione nazionale e possono partecipare, se invitate, altre personalita'.

Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta.

Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto e' causa di incandidabilita' a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA», nonché dei provvedimenti disciplinari di cui al regolamento previsto all'art. 20 del presente statuto.

Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attivita' attraverso il sistema informativo per la partecipazione.

Art. 11.

Congresso nazionale degli iscritti

Il congresso degli iscritti e' l'organo sovrano dell'associazione ed e' composto da tutti gli aderenti, ai vari livelli, all'associazione medesima. Il congresso e' indetto in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni.

Tutte le cariche associative hanno di norma una durata di 4 (quattro) anni e comunque fino al congresso successivo. Le modalita' di indizione e funzionamento del congresso saranno stabilite da apposito regolamento predisposto dal comitato di presidenza.

Art. 12.

Congressi provinciali

Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali i soci iscritti all'associazione residenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale del coordinamento provinciale.

Ogni congresso provinciale e' convocato almeno una volta ogni 4 (quattro) anni per l'elezione del coordinatore provinciale e dei membri elettivi del comitato provinciale.

Il congresso provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto.

Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale e l'80% (ottanta per cento) dei membri del coordinamento provinciale con le modalita' previste da apposito regolamento. Il regolamento prevedera' l'elezione del coordinamento provinciale provinciale, stabilendo anche il numero definitivo della sua composizione, con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti.

Se saranno presentate piu' di una lista il regolamento prevedera' comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il 15% (quindici per cento) dei posti del coordinamento provinciale.

Le modalita' di indizione e funzionamento dei congressi provinciali saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal comitato di presidenza e approvato dalla direzione nazionale.

Art. 13.

Responsabili nazionali di settore
e/o dipartimenti

Il comitato di presidenza nomina i responsabili dei settori e/o dipartimenti.

I responsabili dei settori e/o dipartimenti, se convocati, partecipano ai lavori della direzione nazionale.

Art. 14.

Incompatibilita'

Il comitato di presidenza emana un Regolamento sulle incompatibilita' fra le cariche dell'associazione e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 15.

Articolazione territoriale

L'associazione articola la sua presenza in Italia e all'estero attraverso coordinatori (e vice-coordinatori) regionali, provinciali e cittadini e attraverso coordinamenti regionali, provinciali e cittadini.

Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni.

I coordinatori dei comuni sopra i 50000 (cinquantamila) abitanti sono nominati dal corrispondente coordinatore provinciale, in accordo con il coordinatore regionale e con il Presidente.

I coordinatori dei comuni sotto i 50000 (cinquantamila) abitanti sono nominati dal coordinatore provinciale, in accordo con il coordinatore regionale.

Il coordinamento regionale e' composto fino un massimo di 50 (cinquanta) componenti.

Fanno parte del coordinamento regionale:

il presidente della regione;

i consiglieri e assessori regionali;

i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione;

il coordinatore regionale;
i coordinatori provinciali della regione;
il responsabile regionale dell'associazione giovanile e i responsabili regionali dei diversi dipartimenti istituiti;
i presidenti e consiglieri Provinciali;
i coordinatori comunali scelti dal coordinatore regionale in quota pari al massimo al 30% (trenta per cento) del totale dei membri.

Il coordinamento provinciale e' composto fino un massimo di 50 (cinquanta) componenti.

Fanno parte del coordinamento provinciale:

il presidente della provincia;
i consiglieri e assessori Provinciali e dei comuni della provincia;

il coordinatore provinciale;
i responsabili provinciali dei diversi dipartimenti istituiti;
i presidenti e consiglieri dei comuni della provincia;
i coordinatori comunali scelti dal coordinatore provinciale in quota pari al massimo al 20% (venti per cento) del totale dei membri;
una rappresentanza degli iscritti eletta dal congresso provinciale pari all'80% (ottanta per cento) del totale dei membri.

Il coordinamento comunale e' composto fino un massimo di 30 (trenta) componenti.

Fanno parte del coordinamento comunale:

il sindaco del comune;
i consiglieri e assessori comunali;
il coordinatore comunale;
il responsabile comunale dell'associazione giovanile e i responsabili comunali dei diversi dipartimenti istituiti;
una rappresentanza degli iscritti residenti nel comune, scelta dal coordinatore comunale, non superiore al 20% (venti per cento) del totale dei membri del coordinamento.

Art. 16.

Candidature

Elezioni europee e nazionali

Le candidature alle elezioni europee e nazionali sono stabilite dal presidente nazionale d'intesa con il comitato di presidenza.

L'associazione, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione,

nella scelta delle candidature ad ogni livello si impegna ad osservare: il rispetto della parità dei generi, l'uguaglianza di tutti gli iscritti, la pari dignità di tutte le condizioni personali (origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità) e il rispetto delle minoranze.

Elezioni regionali

Le liste dei candidati alle elezioni dei consigli regionali sono proposte dal coordinatore regionale, approvate dal coordinamento regionale sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e sono approvate in ultima istanza dal comitato di presidenza.

La candidatura a presidente di regione è di competenza del comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale.

Elezioni provinciali

La candidatura a presidente di provincia è proposta dal coordinatore regionale e provinciale sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e previa approvazione del comitato di presidenza.

Le candidature nelle liste e collegi provinciali vengono stabilite congiuntamente dal coordinatore e dal vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del coordinatore provinciale e relativi vice vicari ratificata a maggioranza semplice dal coordinamento provinciale.

In caso di mancato accordo tra i coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi.

In caso di ulteriore mancata intesa o di mancata approvazione, la decisione spetta al presidente nazionale.

Elezioni dei comuni capoluogo

La candidatura a sindaco di grande città o di comune capoluogo è stabilita dal presidente nazionale, sentito il coordinatore regionale, provinciale.

Le candidature nelle relative liste comunali sono stabilite congiuntamente dal coordinatore e dal vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del coordinatore provinciale e relativi vice vicari ratificata a maggioranza semplice dal coordinamento provinciale.

In caso di mancato accordo tra i coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi.

In caso di ulteriore mancata intesa, la decisione spetta al presidente nazionale.

Elezioni dei comuni non capoluogo

La candidatura a sindaco di comune dove vige il sistema elettorale maggioritario e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il suo vice vicario.

In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale a maggioranza qualificata dei due terzi.

La candidatura a sindaco di comune dove vige il sistema elettorale proporzionale e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il suo vice vicario.

In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale, a maggioranza qualificata dei due terzi.

La proposta di candidatura e' ratificata dal coordinatore regionale e dal suo vice.

In caso di mancata intesa, in entrambi i livelli, decide il coordinamento regionale a maggioranza semplice.

Allo stesso modo si procede per le relative liste comunali.

Elezioni circoscrizionali

La candidatura a presidente di circoscrizione e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il relativo vice vicario, sentiti gli eventuali responsabili comunali e circoscrizionali.

In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale a maggioranza semplice.

Allo stesso modo si procede per le relative liste.

In ogni caso, il comitato di presidenza puo' designare fino a un massimo del 5% (cinque per cento) dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e dei comuni capoluogo.

Nel caso in cui si debba raggiungere un'intesa con altre forze politiche per esprimere una candidatura a sindaco o a presidente di provincia, e' sempre necessario che l'intesa raggiunta a livello territoriale sia ratificata dal coordinatore regionale e dal suo vice vicario.

Art. 17.

Incandidabilita'

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.

La direzione nazionale stabilisce le modalita' e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Art. 18.

Quote associative

Il diritto di voto nei vari organi puo' essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento della quota stabilita.

La direzione nazionale, su proposta del comitato di presidenza, determina le quote associative che i membri degli organi associativi e gli iscritti versano all'associazione.

Art. 19.

Strutture federate

L'associazione stipula patti federativi con soggetti politici e civili, nonche' con associazioni di natura culturale e sociale, dotati di autonomia politica, organizzativa e finanziaria, che condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale del partito stesso.

In particolare volendo contribuire alla costruzione di una piattaforma unitaria dei popolari italiani che si riconoscono nel principio di sussidiarietà orizzontale, nella centralità della persona, nonche' nella famiglia del partito popolare europeo.

Gli accordi alla base dei patti federativi sono sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e descrivono le modalità di sostegno reciproco, nonche' il livello nazionale o territoriale in cui ha specifica operatività il patto in oggetto.

Art. 20.

Azione disciplinare

Qualunque iscritto puo' promuovere un'azione disciplinare presso la commissione di garanzia competente o presentare alla stessa un ricorso quando ritenga violata una norma del presente statuto o dei regolamenti nazionali.

Gli iscritti sono tenuti a ricorrere preventivamente alla

commissione di garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attivita' dell'associazione e l'applicazione dello statuto e dei regolamenti.

I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto.

Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori 10 (dieci) giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla commissione di garanzia competente.

Ogni grado di giudizio non puo' durare piu' di 50 (cinquanta) giorni. Se entro il termine previsto le commissioni competenti non si esprimono, il procedimento a carico dell'iscritto decade.

Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i coordinatori dei rispettivi livelli regionali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi coordinamenti.

Il regolamento di garanzia approvato dalla direzione nazionale disciplina le modalita' di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti dell'associazione.

Art. 21.

Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione;
- c) l'espulsione;

d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da un movimento riconosciuto dall'associazione.

Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'.

La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le direttive degli organi dell'associazione qualora cio' non comporti l'espulsione.

L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina dell'associazione o per indegnita' morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un movimento riconosciuto dall'associazione.

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e'

sempre reso di pubblico dominio.

Art. 22.

Commissione nazionale di garanzia e privacy

La commissione nazionale di garanzia e' eletta dal congresso nazionale degli iscritti ed e' composta da non oltre 10 (dieci) membri, che scelgono il presidente al loro interno.

L'elezione avviene su candidatura singola o lista di candidati.

Se saranno presentate piu' di una lista si prevedera' comunque, nel rispetto delle minoranze, l'attribuzione alla lista di minoranza di almeno il 10% dei posti, secondo il previsto regolamento per il Congresso nazionale degli iscritti.

La commissione nazionale di garanzia e' competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'assemblea degli eletti, della direzione nazionale, del comitato di presidenza.

E' inoltre competente riguardo all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruita' delle deliberazioni degli organi dell'associazione allo statuto.

La commissione nazionale di garanzia e' competente altresì relativamente alla privacy, alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza ai sensi delle vigenti normative in materia di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e alle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni di legge e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

La commissione nazionale di garanzia, nel caso in cui un iscritto all'associazione sia imputato in un processo penale, esprime, su richiesta del comitato di presidenza, un parere di compatibilita' dell'iscritto con le finalita' dell'associazione. E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.

Art. 23.

Commissione regionale di garanzia

La commissione regionale di garanzia e' eletta dal coordinamento regionale ed e' composta da non oltre 5 (cinque) membri, che scelgono al loro interno il presidente.

L'elezione avviene su presentazione di singole candidature da votare con la maggioranza assoluta dei membri del coordinamento regionale.

In prima istanza e' competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali, provinciali e comunali dell'associazione, e degli eletti nelle istituzioni di livello regionale, provinciale e comunale. Avverso le decisioni della commissione regionale di garanzia e' possibile ricorrere alla commissione nazionale di garanzia.

Le decisioni prese all'unanimita' sono inappellabili.

Art. 24.

Commissariamenti, sospensioni, scioglimenti e chiusura

Spettano al comitato di presidenza, sentita la direzione nazionale le decisioni circa il commissariamento, la sospensione, lo scioglimento e la chiusura per gravi motivi delle articolazioni territoriali dell'associazione. Il parere motivato per iscritto del comitato di presidenza e' inappellabile.

Art 25.

Patrimonio sociale

Risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione e' costituito da:

contributi degli associati;

contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;

eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

investimenti mobiliari;

interessi attivi e altre rendite patrimoniali;

somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge.

L'associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da:

a) eredita', donazioni e legati;

b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

d) contributi associativi;

e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali.

I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere all'associazione a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo.

Così come disposto dell'art. 9 della legge 21 febbraio 2014, n. 13, l'associazione prevede di destinare una quota pari al 10% (dieci per cento) delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione nazionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione ad altra associazione con finalita' analoghe, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26.

Tesoriere nazionale

Il tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche e integrazioni.

Il tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva.

Predisporre il bilancio di esercizio e lo sottopone, previo consenso del comitato di presidenza, alla direzione nazionale. Il tesoriere risponde al presidente e al comitato di presidenza.

Art. 27.

Autonomia patrimoniale e gestionale
delle strutture nazionali e territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Gli organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni contrattuali ed economiche.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal regolamento di amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal tesoriere nazionale, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal tesoriere nazionale.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;
- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- acquisto di valuta;

richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale.

Il regolamento di amministrazione disciplina, tra l'altro:

l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali, il tutto in conformita' alla normativa tempo per tempo vigente.

La normativa di carattere generale e i criteri di ripartizione tra gli organi locali dell'associazione politica e' predisposta con regolamento di amministrazione dal comitato di presidenza.

Art. 28.

Esercizi sociali, bilanci e trasparenza

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e della societa' di revisione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, e i bilanci, compresi i rendiconti, anche attraverso il proprio sito web ufficiale www.popolariperlitalia.org

Art. 29.

Collegio dei revisori dei conti Societa' di revisione

Il collegio dei revisori dei conti, scelto dalla direzione nazionale su proposta del presidente e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori

legali, e ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione.

Se non vi ha provveduto la direzione nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente. La durata in carica del collegio dei revisori e' stabilita' all'atto della nomina.

In ogni caso, il mandato non puo' superare i quattro anni e scade alla data del successivo congresso degli iscritti.

Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 30.

Scioglimento e liquidazione

Il congresso degli iscritti, convocato in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, il congresso degli iscritti nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.

Art. 31.

Modifiche statutarie

Le proposte di modifiche statutarie in via definitiva saranno approvate con regolamento deliberato dalla direzione nazionale su proposta del comitato di presidenza.

Art. 32.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, e all'occorrenza, si applicano le norme del codice civile, le specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, nonche', in quanto applicabili, le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

(Omissis).